



**Deliberazione 8 maggio 2019, n. 44**

**Oggetto: Linee di indirizzo per la programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2019-2021**

*Sono presenti*            EUGENIO GIANI            **Presidente del Consiglio regionale**

MARCO CASUCCI

ANTONIO MAZZEO

**Consiglieri segretari**

*Sono assenti*            LUCIA DE ROBERTIS

MARCO STELLA

**Vicepresidenti**

Presidente della seduta: Eugenio Giani

Segretario della seduta: il Segretario generale Silvia Fantappiè

Allegati N.

Note:

## L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Viste le norme che definiscono le competenze dell'Ufficio di presidenza ed in particolare:

- l'articolo 15 dello Statuto;
- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 2 del Regolamento interno 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità RIAC);
- l'articolo 11 del regolamento 24 febbraio 2015, n. 27 (Regolamento interno dell'Assemblea legislativa regionale);
- l'articolo 4 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale);

Visto l'articolo 6, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti;

Visto l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 165/2001 il quale stabilisce che allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e dalla performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà di assunzione previste a legislazione vigente;

Visto l'articolo 6, comma 3, d.lgs. 165/2001 il quale stabilisce che, in sede di definizione del piano triennale di fabbisogno del personale, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente;

Visto l'articolo 6, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale;

Viste le Linee di indirizzo per la pianificazione dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 ter del sopra citato decreto legislativo, contenute nel Decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8 maggio 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 27 luglio 2018, che costituiscono indicazioni di principio per le amministrazioni regionali nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad esse riconosciute dalle fonti normative nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Considerato inoltre che come previsto dalle Linee di indirizzo di cui sopra, nelle more dell'attuazione del sistema SICO (Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche), cui si riferisce l'articolo 60 del citato d.lgs. 165/2001, le innovazioni introdotte dal d.lgs. 75/2017 potranno essere applicate in chiave solo sperimentale;

Considerato che l'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, come modificato dall'articolo 4 del d.lgs. 75/2017, introduce elementi significativi tesi a realizzare il superamento del tradizionale concetto di dotazione organica. Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, infatti, assume valenza primaria la coerenza tra piano triennale dei fabbisogni e organizzazione degli uffici, mentre il concetto di dotazione organica, in definitiva, si risolve nel valore finanziario di "spesa potenziale massima" e che tale valore finanziario, per le Regioni e gli Enti Territoriali sottoposti a tetti di spesa del personale, resta comunque quello previsto dalla normativa vigente;

Visto quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 relativamente alla facoltà per le regioni e gli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2019, nella misura del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;

Visto l'articolo 3, comma 6, del d.l. 90/2014, convertito dalla l. 114/2014 che dispone che le limitazioni relative alle assunzioni di personale di cui alla precitata normativa non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo;

Visti, in particolare, l'articolo 11, comma 4, lettera d), della l.r. 4/2008 e l'articolo 35, comma 4, del r. int. 16/2011 in ordine alle competenze dell'Ufficio di presidenza circa la definizione degli indirizzi per la determinazione annuale del fabbisogno di risorse professionali;

Vista la deliberazione Ufficio di presidenza 1 agosto 2018, n. 90, avente ad oggetto Ridefinizione della dotazione organica del personale del Consiglio regionale. Intesa con la Giunta regionale di cui all'articolo 2 della l.r. 32/2018 "Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 8 aprile 2019, n. 466 avente ad oggetto "Piano dei fabbisogni di personale della Giunta Regionale. Indirizzi per la programmazione anno 2019 ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 1/2009";

Considerato di prendere atto della comunicazione dei competenti uffici della Giunta regionale relativamente alle risultanze della ricognizione effettuata in ordine alla previsione di cessazioni negli anni 2019-2020-2021;

Considerato che, sulla base dei suddetti elementi forniti dalla Giunta, nel periodo 2019-2021 sono previste cessazioni per le categorie e nelle misure di seguito riepilogate:

Categoria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Dir	1	2	2	<b>5</b>
D	4	3	3	<b>10</b>
C	6	6	7	<b>19</b>
B	4	1	1	<b>6</b>
A	0	0	0	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>40</b>

Ritenuto di assumere i seguenti indirizzi in materia di programmazione del fabbisogno di personale e delle relative tipologie contrattuali, finalizzati a garantire l'efficiente organizzazione della struttura consiliare mediante tempestivi interventi di sostituzione del personale che cesserà dal

servizio, mediante la determinazione, di competenza del Segretario generale, del fabbisogno annuale di risorse professionali per il periodo 2019 – 2021, in base alle effettive cessazioni che si realizzeranno nel suddetto periodo;

Richiamata la competenza del Segretario generale ad approvare il piano occupazionale annuale relativo alla copertura delle posizioni di lavoro vacanti, secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 6 del r.int. 16/2011, dando atto che il Segretario generale adotterà i successivi atti di aggiornamento del piano occupazionale sulla base delle cessazioni che si realizzeranno nel periodo;

Considerata l'esigenza di perseguire la razionalizzazione dei costi e l'ottimizzazione delle risorse umane, i singoli piani occupazionali saranno adeguati annualmente alle esigenze organizzative e funzionali che si presenteranno;

A voti unanimi,

delibera

1. di approvare le seguenti linee di indirizzo per la programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2019 – 2021:
  - a) di prendere atto della comunicazione dei competenti uffici della Giunta regionale relativamente alle risultanze della ricognizione effettuata in ordine alla previsione di cessazioni negli anni 2019-2020-2021 dalla quale risulta la previsione di cessazioni per le categorie e nelle misure di seguito riepilogate:

Categoria	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
Dir	1	2	2	<b>5</b>
D	4	3	3	<b>10</b>
C	6	6	7	<b>19</b>
B	4	1	1	<b>6</b>
A	0	0	0	<b>0</b>
Totale	<b>15</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>40</b>

- b) di dare mandato al Segretario generale di approvare il piano occupazionale annuale relativo alla copertura delle posizioni di lavoro vacanti, secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 6 del regolamento interno 22 novembre 2011, n. 16 (Regolamento interno di organizzazione del Consiglio regionale), valutando la opportunità di trasformare, nel rispetto dei limiti finanziari, i posti di cat. B in posti di categoria C;
    - c) di rinviare a successivi atti del Segretario generale la determinazione del fabbisogno annuale di risorse professionali per il periodo 2019 – 2021, per la copertura dei 40 posti sopra indicati e comunque in base alle effettive cessazioni che si realizzeranno nel suddetto periodo, al fine di garantire l'efficiente organizzazione della struttura consiliare mediante tempestivi interventi di sostituzione del personale che cesserà dal servizio.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007 (PBURT II/BD).*

IL PRESIDENTE  
Eugenio Giani

IL SEGRETARIO  
Silvia Fantappiè